

RG n. 2400/15

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. Lavoro

Il Giudice

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 8/4/15 nel procedimento promosso ex art. 1 commi 47 e ss. L. n. 92/12

osserva:

la ricorrente, assunta dalla società convenuta con un contratto di lavoro a tempo determinato in data 24/9/13, con scadenza finale il 31/12/14, ha impugnato il licenziamento intimato il giorno 31/7/14, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima mensilità della retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione e in subordine la condanna della convenuta a corrispondere una indennità pari a 24 (e in ulteriore subordine 12), mensilità della retribuzione di fatto percepita.

Si tratta della richiesta di applicazione dell'art 18 L. n. 300/70, richiesta che tuttavia non può trovare accoglimento nell'ambito dei contratti, quale quello sottoscritto dal ricorrente, a tempo determinato.

Quanto a quest'ultimo contratto deve accogliersi l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente atteso che ai sensi dell' art 32 comma 3 lett a) e d) L. 183 \2010 come novellata dagli art. 11 e 12 l. 92\12 il licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di 120 giorni dalla cessazione del rapporto (31.7.14) – e dunque entro il 31.1.2015, ciò che non risulta essere avvenuto.

La ricorrente è dunque decaduta da ogni questione relativa alla qualificazione del contratto a termine quale contratto a tempo indeterminato il che supera anche ogni questione relativa alla eventuale progressiva collaborazione della ricorrente in assenza di contratto .

Quanto al resto, l'eventuale accoglimento della domanda relativa al licenziamento "ante tempus" non potrebbe, infatti, mai condurre ad una reintegrazione piena quale quella prevista dall'art 18 L. n. 300/70 ma, semmai, ad una ricostituzione del rapporto di lavoro sino alla naturale scadenza del termine, ed al risarcimento del danno limitato a tale breve periodo.

La questione preliminare di rito posta dalla convenuta deve dunque analizzarsi alla luce dell'art 1, comma 47, L. n. 92/12, norma che prevede che *"le disposizioni dei commi da 48 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro"*.

L'applicabilità dunque del cd "rito Fomero" a cognizione sommaria è limitata alle sole ipotesi in cui è ammessa la tutela reale dei licenziamenti.

Resta evidentemente escluso dall'applicazione del rito sommario il caso in cui il rapporto sia a tempo determinato.

La domanda nei confronti di è pertanto improponibile.

Rilevato che non è prevista dalla L. n. 92/12 nella fase sommaria la possibilità di ottenere una conversione del rito, tenuto anche conto del comportamento processuale della parte convenuta che si è resa indisponibile a qualsiasi ipotesi transattiva, si ritiene di compensare le spese di lite.

PQM

Il Giudice

dichiara improponibile il ricorso;  
compensa le spese di lite.

Milano, 13/4/15

Si comunichi

Il Giudice  
dott. Paola Di Lorenzo

